

Statuto del consiglio presbiterale dell'Arcidiocesi di Udine

COSTITUZIONE E COMPITI

Art. 1. - In base ai canoni 495-502 del codice di diritto canonico, è istituito nell'arcidiocesi di Udine, il consiglio presbiterale, che, in rappresentanza di tutto il presbiterio, coadiuva l'arcivescovo nella guida dell'arcidiocesi, a norma del diritto e del presente statuto. Più specificamente, il consiglio presbiterale avrà come compiti di raccogliere i problemi e le esigenze dei presbiteri, studiandone le possibili soluzioni; di esprimere le valutazioni e gli orientamenti del presbiterio sulle situazioni e sulle scelte pastorali dell'arcidiocesi; di favorire la collaborazione pastorale nella realizzazione del progetto diocesano.

Art. 2. - Oltre che nei casi previsti dalla legge universale¹, l'arcivescovo ascolterà il consiglio presbiterale ogniqualvolta il buon governo dell'arcidiocesi richieda una decisione su questioni di maggiore importanza (can. 500 § 2).

COMPOSIZIONE

Art. 3. - Il consiglio presbiterale è composto da:

- a) nove (9) presbiteri eletti su base territoriale (uno per ogni forania, due per il vicariato urbano di Udine);
- b) sei (6) presbiteri eletti su base diocesana (2 per ognuna delle fasce di età, come definite dal Regolamento);
- c) due (2) presbiteri religiosi in rappresentanza dei religiosi presenti e operanti in arcidiocesi;
- d) i membri di diritto: il vicario generale; i vicari episcopali; il rettore del seminario; il cancelliere arcivescovile; il delegato episcopale alla formazione del clero; il delegato episcopale al diaconato permanente;
- e) a discrezione dell'arcivescovo, altri presbiteri fino ad un massimo di cinque (5).

Art. 4. - Sono elettori ed eleggibili tutti i presbiteri incardinati in arcidiocesi; i presbiteri secolari e religiosi che hanno domicilio in arcidiocesi e svolgono un servizio pastorale stabilmente conferito.

Hanno diritto di voto (ma non eleggibili) anche i presbiteri incardinati in arcidiocesi che svolgono un servizio pastorale su mandato dell'arcivescovo al di fuori di essa.

ORGANISMI E FUNZIONAMENTO

Art. 5. - *Presidente* del consiglio presbiterale è l'arcivescovo. Spetta a lui convocare il consiglio presbiterale, presiederlo personalmente o mediante un delegato, determinare le questioni da trattare, accettando eventualmente anche quelle proposte dai membri, approvare e adottare le conclusioni e le proposte.

Art. 6. - Nell'espletamento del suo compito, il presidente è aiutato da una *giunta*, che risulta così composta: dal moderatore, da quattro membri eletti dal consiglio in un'unica votazione e dal segretario co-optato dalla giunta. Ne fa parte di diritto anche il vicario generale.

La giunta ha il compito:

- di iniziativa;
- di esaminare le varie proposte che vengono presentate dal consiglio presbiterale, dal consiglio pastorale o da uno dei suoi membri;

¹ I casi previsti dal codice di diritto canonico sono i seguenti: indizione del sinodo diocesano (can. 461 § 1), erezione e soppressione di parrocchie (can. 515 § 2); destinazione di offerte date dai fedeli in occasione di atti di culto e per la remunerazione dei sacerdoti (can. 531); costituzione del consiglio pastorale parrocchiale (can. 536 § 1); edificazione di nuove chiese (can. 1215 § 2); riduzione di una chiesa ad uso profano (can. 1222 § 2); imposizione di un tributo alle persone giuridiche pubbliche soggette all'autorità del vescovo (can. 1263); costituzione del gruppo di parroci, dal quale vengono scelti i due parroci che valutano con il vescovo i casi di rimozione dei parroci (can. 1742 § 1).

- di proporre i temi e l'attività del consiglio presbiterale, curando i rapporti di reciproca collaborazione ed evitando ogni sovrapposizione, salvo che casi particolari richiedano un comune approfondimento.

Art. 7. - Il moderatore, eletto dal consiglio presbiterale a maggioranza assoluta dei componenti, ha il compito:

- di convocare il consiglio su mandato dell'arcivescovo;
- di moderare le sedute del consiglio;
- di presiedere le riunioni della giunta qualora l'arcivescovo non sia presente;
- di presentare all'arcivescovo le conclusioni del consiglio sulle questioni discusse;
- di curare il collegamento con gli altri organismi diocesani.

Art. 8. - Il segretario, co-optato dai membri della giunta, ha il compito:

- di redigere i verbali delle riunioni del consiglio;
- di provvedere all'invio delle convocazioni;
- di tenere l'archivio;
- di informare il presbitero e l'arcidiocesi dell'attività del consiglio attraverso appositi comunicati.

Art. 9. - Le riunioni sono valide se sono presenti i due terzi dei membri. I membri del consiglio presbiterale hanno il dovere di partecipare personalmente ad ogni sessione. Chi non potesse intervenire è tenuto a giustificare la propria assenza. Per la validità delle votazioni è necessaria la maggioranza semplice dei presenti.

DURATA E CESSAZIONE

Art. 10. - Il consiglio presbiterale viene rinnovato ogni cinque anni. Vacante la sede episcopale, il consiglio presbiterale cessa e i suoi compiti vengono assunti dal collegio dei consultori (can. 501 § 2)

Art. 11. - I consiglieri decadono per rinuncia accettata dall'arcivescovo, per tre assenze consecutive non giustificate e per la perdita dell'ufficio per il quale il sacerdote divenne consigliere. Al posto vacante subentra: qualora si tratti di un membro di diritto, colui che succede nell'ufficio; qualora si tratti di un membro eletto, il primo dei non eletti; qualora si tratti di membro nominato dall'arcivescovo, un presbitero di nomina arcivescovile.

COLLEGIO DEI CONSULTORI

Art. 12. - Fra i membri del consiglio presbiterale, l'arcivescovo nomina liberamente alcuni presbiteri, i quali costituiscono per un quinquennio il collegio dei consultori. I compiti di questo collegio sono stabiliti dal diritto stesso (can. 502).

NORMA CONCLUSIVA

Art. 13. - Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice di diritto canonico.

Regolamento del consiglio presbiterale dell'Arcidiocesi di Udine

ELEZIONI

Art. 1. - Spetta all'arcivescovo indire le elezioni che avverranno in due momenti successivi.

- a) nei vari seggi costituiti nelle foranie, dove parteciperanno tutti i presbiteri di quella forania, aventi diritto al voto e debitamente convocati.
- b) Successivamente, ogni presbitero avente diritto potrà esprimere il numero massimo di due (2) preferenze tra i presbiteri eleggibili in ognuna di 3 fasce di età, in base ad elenchi suddivisi per tali fasce, predisposti a cura dell'ufficio di cancelleria, con il nominativo di tutti i presbiteri eleggibili, eccettuati quelli già eletti nelle foranie e quelli già membri di diritto.

a) Elezione dei presbiteri presenti nelle foranie

Art. 2. I nove (9) presbiteri rappresentanti delle foranie vengono così eletti:

- a) uno (1) per la forania "della Bassa Friulana";
 - b) uno (1) per la forania "del Friuli Centrale";
 - c) uno (1) per la forania "del Friuli Collinare";
 - d) uno (1) per la forania "del Friuli Orientale";
 - e) uno (1) per la forania "del Medio Friuli";
 - f) uno (1) per la forania "della Montagna";
 - g) uno (1) per la forania "della Pedemontana";
 - h) due (2) per il Vicariato Urbano di Udine.
- La convocazione per le elezioni viene fatta dal vicario foraneo con lettera personale ai singoli presbiteri. Con la convocazione invierà una lista, predisposta dalla commissione elettorale e vidimata dal vicario foraneo, con l'elenco dei presbiteri della forania eleggibili.
 - Le assemblee elettorali sono presiedute dal vicario foraneo, il quale provvederà alla nomina tra i votanti di due scrutatori per lo spoglio delle schede, che avrà luogo subito dopo la votazione.
 - Chi non potrà essere presente alla votazione, potrà consegnare (in busta chiusa e anonima) al vicario foraneo – entro la data delle elezioni - il suo voto, usando la scheda ricevuta con la convocazione.
 - Il voto, segreto e personale, è espresso per iscritto mediante una scheda. Ogni elettore ha diritto di indicare **due (2)** preferenze.
 - Risultano eletti quanti hanno ottenuto la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità risulta sempre eletto il più anziano di ordinazione.
 - Completata l'operazione il vicario foraneo interpellerà gli eletti, per averne l'accettazione, redigerà un verbale dettagliato dei voti espressi, di quanti hanno accettato o rifiutato l'elezione e la invierà alla commissione elettorale diocesana

b) Elezione di sei membri in rappresentanza dell'intero presbiterio

Art. 3 – Sei (6) presbiteri vengono eletti in base a liste diocesane per fasce di età, secondo la seguente modalità:

- A tutti i presbiteri incardinati in diocesi, verranno recapitate dopo le elezioni avvenute nelle foranie le liste diocesane dei presbiteri eleggibili relative alle seguenti fasce di età:
 - fino al compimento del 45° anno di età;
 - dal compimento del 45° al compimento del 65° anno di età;
 - oltre il compimento del 65° anno di etàe la scheda elettorale, debitamente autenticata.
- Faranno parte delle liste diocesane tutti i presbiteri incardinati in diocesi e in essa domiciliati, e tutti i presbiteri domiciliati in diocesi ed ivi prestanti servizio, ad esclusione dei membri eletti dalle foranie e dei membri di diritto.

- Sulla scheda si potrà indicare con precisione un massimo di **due (2)** presbiteri (cognome e nome) **per ognuna delle fasce di età**.
- La scheda, con il proprio voto segreto e personale, sarà consegnata (in busta chiusa e anonima) al proprio vicario foraneo, entro dieci (10) giorni.
- Risulteranno eletti i due(2) presbiteri che hanno ottenuto il maggior numero di voti per ognuna delle fasce di età, per un totale di sei (6) presbiteri.

c) Elezione dei due presbiteri in rappresentanza dei religiosi

Art. 4. – I presbiteri religiosi o appartenenti a società di vita apostolica residenti ed operanti in arcidiocesi si riuniscono in assemblea per eleggere due (2) rappresentanti nel consiglio presbiterale. La convocazione viene fatta attraverso le comunità presenti in arcidiocesi dalla segreteria diocesana del CISM.

Il voto segreto e personale viene espresso attraverso una scheda. Non è ammessa la delega. Ogni elettore ha diritto di indicare due (2) preferenze.

Art. 5. – L'arcivescovo, preso atto dei risultati delle votazioni comunicategli dalla commissione elettorale, procede entro quindici giorni alla comunicazione ufficiale agli interessati della loro elezione e alla nomina dei membri che per statuto sono di sua scelta.

PRIMA RIUNIONE

Art. 6. – La prima riunione del consiglio è convocata dall'arcivescovo nel termine di trenta giorni dalla proclamazione ufficiale degli eletti e dei nominati, mediante decreto. In tale riunione le funzioni di segretario sono svolte dal più giovane tra gli eletti.

Art. 7. – Dopo la relazione della commissione elettorale del suo operato, si discuterà su eventuali casi di incompatibilità riguardanti gli eletti o su irregolarità verificatesi nella consultazione elettorale, passando ad una eventuale votazione se questa si rendesse necessaria.

Art. 8. – Si procede quindi all'elezione del moderatore del consiglio e ai quattro membri componenti della giunta.

MODERATORE

Art. 9. – Il moderatore del consiglio viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso che, dopo due votazioni, nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che nella precedente votazione abbiano conseguito il maggior numero di voti.

GIUNTA

Art. 10. – La giunta viene eletta in un'unica votazione, in cui ogni votante può esprimere quattro nominativi. Vengono eletti i quattro membri che nella votazione hanno raggiunto il maggior numero di voti.

Art. 11. – La giunta, composta dal moderatore, dai quattro membri eletti dal consiglio e dal vicario generale, sceglieranno il segretario del consiglio presbiterale.

IL CONSIGLIERE PRESBITERO

Art. 12. – Il consigliere ha il dovere di presenziare alle sedute del consiglio. In caso di assenza, può designare un delegato a rappresentarlo, il quale non avrà diritto di voto. Il

consigliere prenderà visione dell'ordine del giorno, confrontandosi con i suoi confratelli e adempirà con serietà il mandato affidatogli.

Art. 13. – Il consigliere decade dal suo mandato per rinuncia, per tre assenze non giustificate e per la perdita dell'ufficio per il quale divenne consigliere.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 14. – Il consiglio è convocato dall'arcivescovo, o, su mandato di esso, dal moderatore:

- 1) per propria iniziativa;
- 2) su proposta della giunta;
- 3) per richiesta di un terzo dei consiglieri.

Art. 15. – L'avviso di convocazione viene spedito ai consiglieri almeno quindici giorni prima della riunione. Con l'avviso viene spedito l'ordine del giorno, con l'illustrazione dei singoli argomenti e con il testo delle mozioni eventualmente proposte.

Art. 16. – La riunione si apre con la preghiera. Quindi, il segretario sottopone ad approvazione il verbale della riunione precedente; avuta l'approvazione, il verbale viene firmato dall'arcivescovo e dal moderatore.

Art. 17. – Gli argomenti all'ordine del giorno sono illustrati da una breve relazione introduttiva. L'arcivescovo può invitare alle riunioni persone competenti per la presentazione degli argomenti proposti.

Art. 18. – Ad ogni singola relazione introduttiva, seguono gli interventi dei consiglieri, che devono contenersi nell'ambito di cinque minuti. Il moderatore, all'inizio del dibattito, può determinare la durata massima dello stesso. Gli interventi possono essere prenotati all'inizio della riunione presso il moderatore o essere richiesti per alzata di mano dopo le singole relazioni o durante la discussione; possono essere consegnati anche per iscritto.

Art. 19. – Il consiglio presbiterale, ordinariamente, esprime il proprio voto per appello nominale o per alzata di mano, a giudizio del moderatore.

Si esprime il voto con scrutinio segreto nel caso di elezioni o qualora lo richieda espressamente l'arcivescovo o un gruppo di dieci consiglieri.

L'arcivescovo può in singoli casi attribuire valore deliberativo al voto del consiglio.

Il moderatore designa di volta in volta gli scrutatori.

Art. 20. – Prima di procedere a una votazione il moderatore esprime con chiarezza la proposizione da sottoporre ai voti.

E' considerato voto del consiglio quello su cui converge la maggioranza assoluta dei presenti. In casi particolari, l'arcivescovo può richiedere una maggioranza più qualificata.

COMMISSIONI

Art. 21. – Il consiglio può creare commissioni con compiti ben determinati. Il numero dei componenti è fissato volta per volta a secondo dell'opportunità. Vi possono far parte in qualità di esperti anche sacerdoti e laici non facenti parte del consiglio.

Sono eletti membri di commissione coloro che abbiano ottenuto maggiori preferenze fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Ogni commissione decade automaticamente con l'esaurimento del mandato con la scadenza del consiglio.

Il consiglio può altresì servirsi delle commissioni già esistenti.

ULTIMI ATTI DEL CONSIGLIO

Art. 22. – Nell'ultima riunione di consiglio:

- a) il moderatore tiene una relazione riguardante l'attività svolta nel quinquennio;

- b) viene nominata una commissione di tre membri per le pratiche necessarie allo svolgimento delle elezioni della cui legalità sono garanti;
- c) l'arcivescovo dichiara la decadenza del consiglio e fissa nel limite di trenta giorni da questa la data delle elezioni. Tale dichiarazione può essere fatta in uno qualsiasi dei trenta giorni che precedono la data di scadenza del consiglio.